



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 33 del Consiglio Comunale

***** COPIA *****

Oggetto: **Regolamento transitorio per la disciplina dell'istituto referendario comunale. Esame ed approvazione.**

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **DICIANNOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore 20:02 nella sala Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

Marzi Gianni	Sindaco
Casagrande Manuel	Consigliere Comunale
Ferrari Mattia	Consigliere Comunale
Gottardi Manuel	Consigliere Comunale
Menestrina Paolo	Consigliere Comunale
Morona Matteo	Consigliere Comunale
Oliano Umberto	Consigliere Comunale
Roat Alberto	Consigliere Comunale
Ropelato Renzo	Consigliere Comunale
Sevegnani Deborah	Consigliere Comunale
Alfarè Fernando	Consigliere Comunale
Faggioni Alex	Consigliere Comunale
Scarpa Pietro	Consigliere Comunale
Uez Cristian	Consigliere Comunale

Assenti i Signori:

Ossana Denis

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE** de Stanchina dott. Alberto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **GIANNI MARZI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Referto di Pubblicazione

(Art.183 Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20/10/2026 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 20/10/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE STANCHINA dott. ALBERTO

Deliberazione del Consiglio comunale n. 33/2026

Oggetto: Regolamento transitorio per la disciplina dell'istituto referendario comunale. Esame ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con nota di data 30.06.2026 agli atti sub prot. n. 2974 di data 01.07.2026, il “Comitato per i referendum Calceranica al Lago”, ha richiesto referendum propositivo ai sensi dell’art. 8 e seguenti dello Statuto comunale, ponendo due quesiti referendari. Dalla lettura dei documenti, ancorché non espressamente richiamato, appare che per la proposizione dei due quesiti referendari, il Comitato in parola, abbia fatto riferimento alle disposizioni recate all’art. 7 della L.P. 5 marzo 2003, n. 3;

l’Amministrazione comunale di Calceranica al Lago richiese parere scritto alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirolo ed all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento, circa l’ipotesi di poter supplire alla mancanza di una disciplina comunale di dettaglio (regolamento comunale in materia di referendum), applicando le disposizioni recate all’articolo 7 della l.p. TN 5 marzo 2003, n. 3. Il parere della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirolo del 09.07.2026 conclude circa la necessità di un passaggio consiliare per l’approvazione del regolamento previsto dallo statuto comunale ed il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento di data 29.07.2026 condivide l’impostazione della questione data dal parere regionale e suggerisce di procedere come indicato dallo stesso;

in data 05.10.2026 la Commissione statuto e regolamenti comunale ha espresso parere favorevole sulla bozza di regolamento transitorio, con inserzione di talune modifiche;

visto l’allegato A/ schema di regolamento transitorio per la disciplina dell'istituto referendario comunale così come licenziato con modifiche in data 05.10.2026 dalla Commissione statuto e regolamenti comunale, composto di n. 42 articoli;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 del CEL, al fine di poter procedere con celerità agli adempimenti conseguenti;

preso atto del parere, formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e precisamente:

- parere favorevole del segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto non si rilevano aspetti contabili;

visto il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare l’art. 49, comma 3, lett. a);

visto lo statuto comunale;

con due separate votazioni (una con riguardo all’immediata eseguibilità) che hanno il seguente medesimo risultato: voti favorevoli n. 14, astenuti n. //, contrari n. //, voti espressi dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi in modalità palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Allegato A/ schema di “regolamento transitorio per la disciplina dell'istituto referendario comunale”;
2. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183, comma 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 14, astenuti n. //, contrari n. //, voti espressi dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi in modalità palese;

d e l i b e r a

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2 .

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MARZI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE STANCHINA dott. ALBERTO

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

lì, 20/10/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE STANCHINA dott. ALBERTO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2.

Addì, 19/10/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE STANCHINA dott. ALBERTO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 03/05/2018, n. 2;
- b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME *

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a nella mia qualità di certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori/delle elettrici sopra indicati /e (n.), da me identificati/e con il documento per ciascuno indicato.

(Luogo e data)



Firma (per esteso)

REGOLARITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

Visto del segretario comunale in ordine alla regolarità delle sottoscrizioni.

Numero sottoscrizioni regolari

Si rimette al Sindaco per la verifica del possesso da parte dei sottoscritto del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.

Calceranica al Lago, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE



Firma leggibile

CERTIFICATO DEL SINDACO

comprovante l'iscrizione dei sottoscrittori/delle sottoscrittrici nelle liste elettorali

IL SINDACO

certifica che i sottoscrittori/le sottoscrittrici a sostegno dell'iniziativa referendaria di cui al presente atto, **salvo quelli depennati e privi dell'indicazione elettorale**, sono iscritti/e nelle liste elettorali del comune di Calceranica al Lago e in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.

Calceranica al Lago, ...



IL SINDACO

Firma leggibile

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA

II/La sottoscritto/a del comune di dichiara di aver ricevuto oggi alle ore e minuti il seguente modulo di raccolta firme a sostegno del referendum.

Si attesta che il presente modulo è assegnato il numero _____;

Quale prova di ricevimento restituisce al comitato promotore copia da lui/lei firmata del presente atto.

(Luogo e data)



IL SEGRETARIO COMUNALE

Firma leggibile

* Soggetti competenti individuati nell'art. 14 dalla legge 21 marzo 1990 n. 53

RACCOLTA FIRME REFERENDUM PROPOSITIVO

Data di pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune
del provvedimento della commissione per il
referendum che dichiara l'ammissibilità della richiesta di
referendum propositivo ____/____/____

Vidimazione

TIMBRO

Calceranica al Lago, ...

FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA
NOME E COGNOME DEL PUBBLICO UFFICIALE

RICHIESTA DI REFERENDUM PROPOSITIVO RACCOLTA FIRME

I sottoscritti cittadini propongono, ad integrazione della richiesta del comitato promotore di data _____ prot. _____, ai sensi dell'art. 8 dello statuto comunale vigente, i/il seguenti/e quesiti/o:

Quesito 1:

Quesito 2(eventuale):

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- 1. Titolare del trattamento** dei dati è il comitato promotore (email: sito web:)
- 2. Dati oggetto di trattamento:** vengono trattati dati personali quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza (Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti e indirizzo), numero di iscrizione nelle liste elettorali, estremi del documento di identità/riconoscimento.
- 3. Finalità e base giuridica del trattamento personali:** il trattamento di dati personali in oggetto ha la finalità di attivare, ovvero dare seguito al procedimento di iniziativa popolare tendente al ricorso del referendum popolare riguardante materie di competenza comunale art. 15 del C.E.L. approvato con L. R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. La sottoscrizione fornita dall'interessato costituisce espressa manifestazione di volontà qualificabile quale consenso; pertanto, il presente trattamento di dati personali ha per base giuridica il consenso reso dall'interessato ex art. 6, comma 1, lettera a) GDPR. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate precedentemente.
- 4. Modalità di trattamento:** i dati forniti sono trattati in forma cartacea. Vengono poste in essere adeguate misure di sicurezza a presidio dei dati e dei trattamenti. I dati personali trattati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati ivi compresa la profilazione, diffusione né di trasferimento all'estero.
- 5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati:** i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente dal comune per il procedimento di verifica del raggiungimento del numero di sottoscrizioni richieste a sostegno del referendum popolare.
- 6. Conservazione dei dati:** i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento.
- 7. Diritti dell'interessato:** Il soggetto a cui i dati si riferiscono può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. In particolare, può chiedere:
 - conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni sul trattamento relativo;
 - la rettifica dei dati personali inesatti e/o l'integrazione di quelli incompleti;
 - la cancellazione dei dati, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 17 del GDPR;
 - la limitazione del trattamento, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 18 del GDPR;
 - Inoltre può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento ai sensi e alle condizioni di cui all'art.21 GDPR.
 - Infine, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) - e/c ricorso all'autorità giurisdizionale se ritiene che i suoi dati siano trattati in modo illegittimo o non conforme dal titolare del trattamento.

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO					
	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste si è iscritti	FIRMA	Riservato all'ufficio elettorale*
1					
	Documento di identificazione				
2					
	Documento di identificazione				
3					
	Documento di identificazione				
4					
	Documento di identificazione				
5					
	Documento di identificazione				
6					
	Documento di identificazione				
7					
	Documento di identificazione				
8					
	Documento di identificazione				
9					
	Documento di identificazione				
10					
	Documento di identificazione				
11					
	Documento di identificazione				
12					
	Documento di identificazione				
13					
	Documento di identificazione				
14					
	Documento di identificazione				
15					
	Documento di identificazione				
16					
	Documento di identificazione				
17					
	Documento di identificazione				
18					
	Documento di identificazione				
19					
	Documento di identificazione				
20					
	Documento di identificazione				

* L'ultima casella di ogni riga sarà riempita dagli Uffici del Comune competente attraverso l'apposizione del numero di iscrizione nelle liste elettorali

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO					
	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste si è iscritti	FIRMA	Riservato all'ufficio elettorale*
21					
	Documento di identificazione				
22					
	Documento di identificazione				
23					
	Documento di identificazione				
24					
	Documento di identificazione				
25					
	Documento di identificazione				
26					
	Documento di identificazione				
27					
	Documento di identificazione				
28					
	Documento di identificazione				
29					
	Documento di identificazione				
30					
	Documento di identificazione				
31					
	Documento di identificazione				
32					
	Documento di identificazione				
33					
	Documento di identificazione				
34					
	Documento di identificazione				
35					
	Documento di identificazione				
36					
	Documento di identificazione				
37					
	Documento di identificazione				
38					
	Documento di identificazione				
39					
	Documento di identificazione				
40					
	Documento di identificazione				

* L'ultima casella di ogni riga sarà riempita dagli Uffici del Comune competente attraverso l'apposizione del numero di iscrizione nelle liste elettorali

REFERENDUM PROPOSITIVO

COMUNE DI

CALCERANICA AL LAGO

[data votazione]

FAC-SIMILE
Formato finito 41x22 cm

REFERENDUM PROPOSITIVO

[QUESITO]

Sì

NO

FAC-SIMILE
Formato finito 41x22 cm



Comune di Calceranica al Lago

REGOLAMENTO TRANSITORIO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO REFERENDARIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del
consiglio comunale N. ____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Stanchina dott. Alberto

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto e finalità	4
Art. 2. Tipologie di referendum	4
CAPO II INIZIATIVA REFERENDARIA	5
Art. 3. Iniziative	5
Art. 4. Persone aventi diritto al voto	5
Art. 5. Esercizio del diritto di voto	5
Art. 6. Inammissibilità del referendum	5
Art. 7. Divieto relativo allo svolgimento di referendum popolari	5
Art. 8. Valutazione dell'ammissibilità del referendum	6
Art. 9. Commissione neutra	6
CAPO III PROCEDURE PREPARATORIE PER REFERENDUM POPOLARI SU INIZIATIVA POPOLARE	6
Art. 10. Procedura del referendum consultivo	6
Art. 11. Procedura del referendum propositivo	7
Art. 12. Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie	8
Art. 13. Raccolta delle firme	8
CAPO IV INDIZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE	9
Art. 14. Indizione e pubblicazione del referendum popolare	9
Art. 15. Revoca del referendum popolare	9
CAPO V SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE	10
Art. 16. Propaganda elettorale	10
Art. 17. Sezioni elettorali	10
Art. 18. Nomina dell'ufficio elettorale di sezione	10
Art. 19. Apertura uffici comunali	10
Art. 20. Predisposizione delle liste elettorali	11
Art. 21. Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali – Vicepresidenza	11
Art. 22. Arredo dei seggi elettorali	11
Art. 23. Schede elettorali e materiale di cancelleria	11
Art. 24. Designazione dei rappresentanti	12
Art. 25. Consegna del materiale elettorale	12
Art. 26. Insediamento dell'ufficio elettorale	12
Art. 27. Atti preparatori della votazione	12
Art. 28. Le operazioni di votazione	13
Art. 29. Esercizio del diritto di voto	13
Art. 30. Registrazione dell'avvenuta espressione del voto	13
Art. 31. Chiusura delle operazioni di voto	14

Art. 32. Determinazione del numero dei voti espressi.....	14
Art. 33. Lo scrutinio	14
Art. 34. Verbale relativo alle operazioni.....	14
Art. 35. Esito del referendum popolare.....	15
Art. 36. Validità del referendum quorum dei votati e quorum dei voti positivi	15
Art. 37. Proclamazione dell'esito del referendum popolare ed operazioni conclusive	15
Art. 38. Provvedimenti a seguito del referendum.....	15
CAPO VI EFFETTI GIURIDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	15
Art. 39. Effetti giuridici del referendum popolare.....	15
Art. 40. Disposizioni transitorie	15
Art. 41. Norme di rinvio	16
Art. 42. Entrata in vigore	16

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento è adottato in via transitoria nelle more della definizione di una disciplina organica degli strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto comunale e disciplina, l'istituto del referendum comunale e i relativi procedimenti, a seguito della presentazione della richiesta del Comitato promotore per i referendum di Calceranica al Lago, di data 01.07.2026 agli atti sub prot. n. 2973 e 2974/2026.
- 2) Il comune riconosce il referendum comunale quale forma di democrazia partecipativa finalizzata a favorire il coinvolgimento della comunità locale nelle decisioni di interesse generale.
- 3) L'istituto referendario è esercitato secondo i principi di trasparenza, imparzialità, correttezza amministrativa e partecipazione.
- 4) Per statuto comunale si intende il vigente statuto comunale come approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 07.11.2006 e s.m.i..
- 5) Per “commissione per i procedimenti referendari” si intende la commissione di cui all’art. 16 bis del codice degli enti locali, di seguito denominata “commissione”.

Art. 2. Tipologie di referendum

- 1) Il referendum comunale può essere:
 - a) **consultivo** quando ed è promosso dal comune previa deliberazione del consiglio comunale;
 - b) **propositivo**, quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante della commissione.
 - c) **abrogativo** quello avente ad oggetto l’abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal consiglio comunale o dalla giunta; qualora, prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l’abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole (e vincolante) della commissione, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia; la richiesta di referendum abrogativo è proposta con le stesse regole previste nella lettera precedente.
 - d) **confermativo** quando ha per oggetto le modifiche dello statuto comunale.

CAPO II INIZIATIVA REFERENDARIA

Art. 3. Iniziative

- 1) Il referendum può essere promosso dal consiglio comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della giunta, ovvero richiesto da un comitato promotore mediante la sottoscrizione di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale (art. 8 comma 3 dello statuto comunale).
- 2) Con riferimento alla determinazione del numero degli elettori, si fa riferimento alle risultanze dell'ultima revisione elettorale.
- 3) Con riferimento al referendum confermativo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8Bis del vigente statuto comunale.

Art. 4. Persone aventi diritto al voto

- 1) Hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune che siano ammessi all'elezione del consiglio comunale e risultanti dall'ultima revisione elettorale e che il giorno della votazione abbiano compiuto 18 anni.

Art. 5. Esercizio del diritto di voto

- 1) Il diritto di voto è esercitato nella sezione elettorale nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto;
- 2) Gli elettori che esercitano funzioni in seno all'ufficio elettorale, come pure i rappresentanti di partito o di gruppo, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti negli elenchi di un'altra sezione del medesimo comune.
- 3) Quando una votazione per referendum è limitata a una frazione o porzione di territorio, ai sensi dell'articolo 302, comma 3, del codice enti locali, i membri dell'ufficio elettorale e i rappresentanti di partito o di gruppo sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, soltanto quando gli stessi risultino iscritti negli elenchi elettorali sezionali della frazione o porzione di territorio chiamati a votare.
- 4) I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei commi 2 e 3 verranno iscritti in un elenco aggiuntivo da allegarsi all'elenco elettorale della rispettiva sezione.

Art. 6. Inammissibilità del referendum

- 1) Per quanto riguarda i casi di esclusione e di inammissibilità del referendum si fa riferimento all'art. 9 dello statuto comunale.

Art. 7. Divieto relativo allo svolgimento di referendum popolari

- 1) Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 8. Valutazione dell'ammissibilità del referendum

- 1) Compete alla commissione per i procedimenti referendari di cui all'articolo 16-bis del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., la valutazione della legittimità, della regolarità e, conseguentemente, dell'ammissibilità dei referendum, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

Art. 9. Commissione neutra

- 1) Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte della commissione, è istituita una commissione neutra, nominata dal Consiglio Comunale, formata da tre componenti, di cui il presidente scelto dalla giunta comunale, tra giornalisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale/ovvero tra soggetti in possesso di laurea triennale/magistrale in discipline giuridiche, un membro designato dal gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza; in caso di referendum propositivo (o abrogativo) la commissione neutra viene integrata da un componente indicato dal comitato promotore.
- 2) Il presidente della commissione neutra, al fine di predisporre il materiale informativo relativo ai quesiti referendari con le più ampie garanzie di imparzialità, pubblica un avviso all'albo telematico con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto che abbia i requisiti per partecipare alle consultazioni referendaria, di presentare contributi o osservazioni in merito alla predisposizione del materiale informativo. La raccolta e la pubblicazione di tali contributi può essere effettuata anche avvalendosi di strumenti informatici.
- 3) La commissione neutra, nominata entro 15 giorni dalla pubblicazione di ammissibilità dei quesiti referendari, garantisce la conclusione dell'attività con il deposito della relazione finale entro e non oltre il 15° giorno antecedente la data fissata per il voto. Tale relazione, anche a fini di sinteticità, chiarezza e comprensibilità espositiva, è redatta in forma schematica o per punti e tiene conto degli orientamenti espressi, delle relative motivazioni nonché delle spiegazioni offerte dal comitato promotore e dai rappresentanti di minoranza e maggioranza consiliare; resta salva la possibilità di pubblicare – anche online – ulteriori contributi sul tema oggetto di referendum.
- 4) I contenuti della relazione sono insindacabili.
- 5) Il compenso per la commissione neutra viene stabilito nella delibera di nomina della stessa, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 19 e 20 del decreto del presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 12.02.2025, n. 3.

CAPO III PROCEDURE PREPARATORIE PER REFERENDUM POPOLARI SU INIZIATIVA POPOLARE

Art. 10. Procedura del referendum consultivo

- 1) Il referendum consultivo è indetto dal sindaco entro un mese dalla deliberazione del consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario.
- 2) La consultazione si svolge di domenica, in una data compresa tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivo all'indizione del referendum, al fine di garantire il rispetto dei tempi tecnici necessari per gli adempimenti preparatori. La data della votazione è individuata nell'ambito dei periodi compresi tra il 15 gennaio e il 15 giugno e tra il 15 settembre e il 15 dicembre, con esclusione delle domeniche coincidenti con festività civili o religiose o ricadenti

nei tre giorni precedenti o successivi alle medesime. Qualora, in relazione alle finestre temporali previste dal presente regolamento per lo svolgimento delle consultazioni, non sia possibile individuare una domenica utile nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivo all'indizione del referendum, la consultazione è fissata nella prima domenica utile della successiva finestra temporale prevista.

- 3) L'amministrazione comunale assicura la pubblicazione sul sito istituzionale del comune il materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data del referendum. Qualora sia prevista un'uscita del notiziario comunale in periodo utile, il medesimo materiale può essere pubblicato anche al suo interno o come allegato.
- 4) Il sindaco è tenuto a sottoporre al consiglio comunale entro 45 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Art. 11. Procedura del referendum propositivo

- 1) Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 elettori aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al sindaco e da questi immediatamente trasmesso alla commissione.
- 2) Dell'avvenuto deposito del quesito referendario, è data notizia all'albo telematico del comune.
- 3) La richiesta di referendum deve contenere, in formulazione chiara ed inequivocabile, i quesiti da sottoporre a votazione. Nella richiesta deve essere pure individuata nominativamente la persona, la quale rappresenta il comitato promotore nei rapporti con il comune, comunicando un unico indirizzo di posta elettronica certificata, con la quale l'Amministrazione comunale si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato e all'esito delle richieste pervenute.
- 4) Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni, dalla commissione che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
- 5) La commissione può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
- 6) Nel caso in cui la commissione intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
- 7) La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica sospende il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore la commissione assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
- 8) La decisione della commissione è pubblicata all'albo telematico.
- 9) Successivamente alla pubblicazione all'albo telematico, della decisione favorevole della commissione in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni, nel numero previsto dall'art. 15 del Codice degli enti locali – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta, previamente vidimati dall'Amministrazione comunale e riportanti il quesito referendario – vanno raccolte entro centottanta giorni.

Art. 12. Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

- 1) Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.
- 2) Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo statuto e dal regolamento per i referendum propositivi e abrogativi.
- 3) Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.
- 4) Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal consiglio comunale e pubblicate nel bollettino ufficiale. Non è ammesso il referendum parziale.
- 5) Il referendum confermativo è disciplinato dall'art. 8 bis dello statuto comunale vigente.

Art. 13. Raccolta delle firme

- 1) La raccolta delle firme è effettuata sugli appositi modelli (allegato 1) messi a disposizione da parte del Comune entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione all'albo telematico della decisione di ammissione del referendum da parte della commissione. I modelli costituiscono uno schema di riferimento non vincolante nella loro impostazione formale e possono essere diversamente predisposti, purché siano riportati tutti gli elementi e le indicazioni obbligatori previsti dal presente regolamento.
- 2) Sono legittimati a firmare gli elettori, che siano in possesso del diritto elettorale attivo per l'elezione del consiglio comunale. La firma è accompagnata anche da nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché del comune di iscrizione elettorale.
- 3) Le sottoscrizioni previste dal comma 1 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.
- 4) Entro il giorno successivo alla scadenza del termine della raccolta delle firme, i modelli, a pena di decadenza della richiesta di referendum popolare, devono essere consegnati al segretario comunale che ne accusa ricevuta. Qualora tale termine cada di sabato o di un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
- 5) Qualora il comitato promotore non provveda al deposito di alcun modello per rinuncia o per non essere riuscito a raccogliere le firme richieste, ovvero nel caso in cui i modelli presentati siano tardivi o contengano un numero di sottoscrizioni inferiore alla soglia prescritta del 10% degli elettori, la giunta comunale, entro 7 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione, dichiara l'improcedibilità della richiesta di svolgimento del referendum popolare. La relativa deliberazione è notificata immediatamente al presidente del comitato promotore o al referente indicato nella richiesta di indizione del referendum.
- 6) A seguito del deposito dei modelli, il segretario comunale provvede, entro il termine di 2 giorni lavorativi, alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni e al conteggio delle stesse. Qualora il controllo attesti il raggiungimento del numero regolare di firme necessarie, la giunta comunale, entro 7 giorni dalla ricezione della relazione del segretario, dichiara con propria deliberazione la procedibilità del referendum, demandando al sindaco l'indizione dello stesso da effettuarsi entro un mese."
- 7) La deliberazione della giunta comunale di cui ai commi 5 e 6 viene comunicata al comitato promotore.

CAPO IV INDIZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE

Art. 14. Indizione e pubblicazione del referendum popolare

- 1) Il sindaco, ai sensi delle disposizioni dello statuto, fissa con apposito provvedimento, entro un mese previa audizione dei richiedenti in caso di referendum su iniziativa popolare, la data della votazione.
- 2) La consultazione si svolge di domenica, in una data compresa tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivo all'indizione del referendum, al fine di garantire il rispetto dei tempi tecnici necessari per gli adempimenti preparatori. La data della votazione è individuata nell'ambito dei periodi compresi tra il 15 gennaio e il 15 giugno e tra il 15 settembre e il 15 dicembre, con esclusione delle domeniche coincidenti con festività civili o religiose o ricadenti nei tre giorni precedenti o successivi alle medesime. Qualora, in relazione alle finestre temporali previste dal presente regolamento per lo svolgimento delle consultazioni, non sia possibile individuare una domenica utile nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivo all'indizione del referendum, la consultazione è fissata nella prima domenica utile della successiva finestra temporale prevista.
- 3) Il provvedimento di indizione del referendum popolare di cui al comma 1, viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del comune; esso viene comunicato, ai capigruppo consiliari, al comitato promotore, alla commissione neutra per i provvedimenti di competenza, ed inviato ai media. Il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) i quesiti oggetto del referendum;
 - b) il giorno e l'ora dell'inizio e della chiusura delle operazioni di votazione, garantendo l'apertura dei seggi elettorali per l'esercizio del diritto di voto per almeno 8 ore al giorno;
 - c) le sedi dei seggi elettorali nei quali si vota;
 - d) la cerchia degli elettori che possono partecipare alla votazione;
 - e) le condizioni necessarie per la validità del referendum.

Art. 15. Revoca del referendum popolare

- 1) Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il consiglio comunale può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il sindaco, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla revoca della procedura referendaria.
- 2) Qualora vengano meno i presupposti e le condizioni a fondamento del referendum popolare prima che abbia luogo la votazione ovvero sopravvengano cause di inammissibilità, il sindaco, in base ad un provvedimento motivato del consiglio comunale dichiara la revoca del referendum popolare.
- 3) Il sindaco provvede a rendere immediatamente nota revoca del referendum popolare secondo le disposizioni che vigono per la pubblicazione del provvedimento di indizione del referendum popolare. Qualora la revoca riguardi un referendum confermativo, che verte su modifiche dello statuto, la delibera del consiglio comunale di cui al comma 1, la quale in tal caso deve essere immediatamente pubblicata sul proprio sito internet e sul bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, deve contenere anche la constatazione che le modifiche dello statuto entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione riguardante la revoca del referendum popolare.

CAPO V SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

Art. 16. Propaganda elettorale

- 1) Per la propaganda elettorale trova applicazione la legge 4 aprile 1956 n. 212 nel testo vigente.

Art. 17. Sezioni elettorali

- 1) Per la ripartizione del comune in sezioni elettorali, l'arredamento e il funzionamento delle stesse, la forma e la disposizione delle urne e delle cabine, valgono le disposizioni generali in vigore.
- 2) Devono in ogni caso venir costituite sezioni separate nelle borgate o frazioni o località direttamente interessate e quando la giunta comunale, sentita la commissione, lo ritenga utile agli effetti del referendum.

Art. 18. Nomina dell'ufficio elettorale di sezione

- 1) La commissione elettorale comunale provvede alla nomina per ciascuna sezione elettorale dell'ufficio elettorale composto da un presidente e tre scrutatori. Il presidente è tratto dall'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale di cui alla legge 21 marzo 1990 n. 53. Gli scrutatori sono nominati attingendo all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui alla legge 8 marzo 1989 n. 95. I componenti l'ufficio elettorale devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune. Non possono essere nominate membro le persone che ai sensi delle norme di settore non possono essere nominate quali scrutatori in occasione delle elezioni del consiglio comunale.
- 2) La commissione elettorale comunale predispone la lista dei presidenti e scrutatori supplenti nello stesso numero dei componenti effettivi.
- 3) Al presidente di seggio compete la nomina del segretario di seggio il quale provvede ad informare il comune dell'eseguito adempimento al più tardi nel giorno e nell'ora della consegna del materiale di seggio.
- 4) Le nomine, che possono essere effettuate a partire dal ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione, devono essere notificate alle persone interessate almeno 15 giorni liberi prima del giorno della votazione. Entro 48 ore dalla notifica della nomina il membro dell'ufficio elettorale di sezione deve notificare al comune gli eventuali gravi impedimenti. Il sindaco sceglie, se necessario, il sostituto traendolo dalla lista appositamente predisposta e notifica immediatamente la nomina alla persona interessata.
- 5) I compensi da assegnarsi ai membri dell'ufficio elettorale di sezione corrispondono a quelli fissati in occasione delle ultime elezioni del consiglio comunale.
- 6) In caso di referendum popolari circoscritti a determinati frazioni devono essere nominati soltanto gli uffici elettorali delle sezioni interessate.

Art. 19. Apertura uffici comunali

- 1) Viene garantita l'apertura degli uffici comunali, finalizzata agli adempimenti elettorali e all'assistenza agli elettori, nei due giorni antecedenti il giorno della votazione, dalle ore 9 alle ore 18 e nel giorno del voto nell'orario di apertura dei seggi.

Art. 20. Predisposizione delle liste elettorali

- 1) Gli aventi diritto al voto sono individuati sulla base delle liste elettorali comunali, come aggiornate in occasione dell'ultima revisione utile.
- 2) Le liste elettorali di sezione destinate ai seggi sono predisposte e trasmesse secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Contestualmente sono trasmessi gli elenchi speciali, nei quali sono indicati gli eventuali elettori iscritti nelle liste elettorali deceduti successivamente all'ultima revisione utile.
- 3) Nel caso previsto dal comma 2, il presidente del seggio annota a fianco del nominativo dell'elettore deceduto la dicitura «deceduto» e appone la propria firma, unitamente a quella di uno scrutatore. I nominativi così annotati sono detratti dal numero degli iscritti nella lista elettorale di sezione ai fini della determinazione del numero effettivo degli elettori e, conseguentemente, del numero delle schede da autenticare.
- 4) Il sindaco notifica alle persone aventi diritto al voto, iscritte nelle liste elettorali aggiunte, l'attestazione dell'ammissione al voto con l'indicazione del seggio elettorale. L'attestazione autorizza ad esercitare il diritto al voto esclusivamente in occasione del referendum indetto e deve essere esibita all'ufficio elettorale di sezione unitamente ad un documento di riconoscimento.
- 5) Un estratto delle liste elettorali contenenti l'elenco dei votanti viene affisso nell'ufficio elettorale per la consultazione da parte degli elettori. Per la formazione dell'estratto si applica quanto già previsto per le liste ordinarie.

Art. 21. Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali – Vicepresidenza

- 1) Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono essere sempre presenti almeno due membri dell'ufficio elettorale, fra cui il presidente o il vicepresidente.
- 2) La vicepresidenza è assunta dallo scrutatore più anziano e lo stesso coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.

Art. 22. Arredo dei seggi elettorali

- 1) Il Comune provvede tempestivamente ed a proprie spese per l'arredo e per l'attrezzatura dei seggi elettorali.
- 2) L'attrezzatura comprende urne, tavoli, cabine, tramezzi e tutto quanto necessario per l'arredamento e l'attrezzatura del seggio elettorale in considerazione del numero dei referendum popolari ammessi.
- 3) Almeno 15 giorni prima del giorno della votazione il sindaco ed il segretario comunale devono, per ciascun seggio elettorale, certificare l'esistenza ed il buono stato dell'attrezzatura.

Art. 23. Schede elettorali e materiale di cancelleria

- 1) Le schede elettorali sono approntate tempestivamente da parte del comune in colore diverso per ciascun referendum popolare indetto. Esse vengono stampate su carta resistente e uniforme e la loro configurazione tipografica deve corrispondere al modello riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.
- 2) Il comune provvede tempestivamente e inoltre, per ciascun seggio elettorale, ad approntare il materiale di cancelleria, che viene utilizzato anche durante le altre consultazioni elettorali, in un pacchetto adeguato. Il comune si procura inoltre per ciascun seggio elettorale un apposito timbro.

Art. 24. Designazione dei rappresentanti

- 1) Il giorno antecedente la votazione il sindaco decide sulle domande, presentate entro il giorno prima da parte dei sostenitori, degli avversari o dei singoli partiti ovvero gruppi politici, rappresentati in consiglio comunale, dirette ad ottenere che un proprio rappresentante, che deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune, possa assistere a tutte le operazioni di voto dell'ufficio elettorale di sezione. La decisione è immediatamente notificata ai richiedenti.
- 2) In riferimento a ciascun seggio elettorale non possono essere ammessi più di un rappresentante per i sostenitori, gli avversari, nonché per ciascun partito ovvero gruppo politico rappresentato in consiglio comunale.
- 3) I rappresentanti ammessi hanno facoltà di presentare durante le operazioni elettorali dell'ufficio elettorale di sezione obiezioni ed osservazioni e, su apposita richiesta, di farle mettere a verbale.

Art. 25. Consegna del materiale elettorale

- 1) Il giorno precedente la votazione, nelle ore pomeridiane, previa convocazione, il sindaco consegna a ogni presidente di sezione il pacco contenente il materiale elettorale, rendendone responsabili della custodia i presidenti stessi. La consegna del materiale può avvenire il giorno della votazione alle ore 7:00 se è previsto che l'insediamento del seggio inizi almeno 1 ora dopo e quindi dalle o dopo le ore 8:00.
- 2) Inoltre vengono consegnati:
 - a) due esemplari del provvedimento di indizione del referendum popolare da affiggere nel seggio elettorale al fuori dalle cabine elettorali;
 - b) i verbali relativi alla nomina dei componenti l'ufficio elettorale di sezione;
 - c) il verbale-modello elettorale di sezione; per l'ufficio
 - d) i verbali relativi all'ammissione dei rappresentanti dei sostenitori, degli avversari e dei partiti
 - e) le copie delle attestazioni di ammissione al voto degli elettori che non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali sezionali;
 - f) una copia del presente regolamento.

Art. 26. Insediamento dell'ufficio elettorale

- 1) Il giorno della votazione alle ore indicate dal decreto di indizione, il presidente provvede all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, individua il vicepresidente ed informa immediatamente il comune dell'avvenuto insediamento.
- 2) Quando uno o entrambi gli scrutatori effettivi non siano presenti e non si possa provvedere alla loro sostituzione con gli scrutatori supplenti, il sindaco chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti nel seggio.
- 3) La sostituzione del presidente non presentatosi all'ora stabilita è eseguita immediatamente dal sindaco. Qualora la sostituzione sia impossibile, lo scrutatore più anziano di età nominato dal comune deve assumere le funzioni del presidente. Il sindaco provvede, ai sensi del comma precedente, a nominare uno scrutatore in sua sostituzione.

Art. 27. Atti preparatori della votazione

- 1) Ad avvenuto insediamento a norma dell'articolo precedente l'ufficio elettorale di sezione immediatamente compie le seguenti operazioni:
 - a) accertamento dell'integrità del sigillo apposto al plico contenente il bollo della sezione ed apertura del plico;
 - b) accertamento del numero delle persone aventi diritto al voto nella sezione in base alle liste elettorali sezionali, alle eventuali liste elettorali aggiunte ed alle ammissioni al voto;

- c) autenticazione delle schede elettorali in numero pari alle persone aventi diritto al voto tramite timbratura con il bollo di sezione;
 - d) deposito delle schede elettorali autenticate nell'urna a ciò destinata;
 - e) apposizione del sigillo all'urna vuota, ad eccezione del foro aperto destinato all'introduzione delle schede elettorali utilizzate dagli elettori.
- 2) Le operazioni di cui al comma 1 devono compiersi in presenza di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione e singolarmente secondo l'ordine stabilito nel provvedimento di indizione del referendum per le schede elettorali di ciascun referendum popolare indetto.

Art. 28. Le operazioni di votazione

- 1) Al termine delle operazioni previste all'articolo precedente il presidente dichiara aperta la votazione. Durante le operazioni di votazione devono essere presenti almeno il presidente ovvero il vicepresidente e uno scrutatore. Su ogni controversia insorta durante le operazioni elettorali decide il presidente, sentiti gli scrutatori.
- 2) L'ufficio elettorale di sezione vigila che nelle cabine elettorali non vengano affissi manifesti o altro materiale.
- 3) Per gli aspetti delle operazioni di voto non disciplinati dal presente articolo valgono in quanto compatibili con le disposizioni dei commi precedenti le norme vigenti per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 29. Esercizio del diritto di voto

- 1) A seguito dell'esibizione di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale ovvero dell'attestazione dell'ammissione al voto si procede all'identificazione della persona e, per ciascun referendum popolare indetto, viene consegnata la scheda elettorale autenticata, la matita copiativa, con l'indicazione della cabina elettorale da utilizzare. Dopodiché l'elettore esprime il proprio voto all'interno della cabina elettorale contrassegnando il "Sì" oppure il "No" prestampato al di sotto di ciascun quesito referendario.
- 2) Dopo l'espressione del voto l'elettore chiude la scheda elettorale, esce dalla cabina, inserisce la scheda elettorale nell'urna a ciò destinata e restituisce la matita copiativa al presidente.
- 3) L'elettore, munito di tessera elettorale con la sigla "AVD" (annotazione voto assistito), può farsi accompagnare da una persona di fiducia. La stessa persona può accompagnare soltanto un unico elettore in qualità di persona di fiducia. Sulla tessera elettorale della persona di fiducia il presidente appone un'apposita annotazione. Le generalità della persona di fiducia sono riportate nel verbale.
- 4) L'espressione del voto al di fuori della cabina elettorale determina l'invalidità della scheda elettorale. Il presidente ritira la scheda elettorale interessata e fa mettere a verbale un'apposita annotazione. L'elettore interessato non può essere ammesso ad un'ulteriore votazione.
- 5) Per gli aspetti dell'esercizio del diritto di voto non disciplinati dal presente articolo valgono in quanto compatibili con le disposizioni dei commi precedenti, le norme vigenti per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 30. Registrazione dell'avvenuta espressione del voto

- 1) L'avvenuta espressione del voto da parte dell'elettore deve essere registrata secondo le consuete modalità da uno scrutatore nelle liste elettorali sezionali ovvero nelle liste elettorali aggiunte, nel registro delle tessere elettorali, e, a seconda dei casi, nella tessera elettorale ovvero nell'attestazione dell'ammissione al voto.

Art. 31. Chiusura delle operazioni di voto

- 1) All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto il presidente ammette al voto gli elettori che si trovino all'interno dei locali del seggio elettorale. Successivamente il presidente dichiara la chiusura della votazione, a cui segue lo scrutinio.

Art. 32. Determinazione del numero dei voti espressi

- 1) Prima di iniziare le operazioni di scrutinio il seggio elettorale viene accertato a cura del presidente il numero delle schede elettorali non autenticate, di quelle autenticate ma non utilizzate e di quelle ritirate per invalidità ovvero deterioramento. Successivamente le schede elettorali così raggruppate sono chiuse in apposite buste. Sull'esterno di ciascuna busta vengono riportati il quesito referendario, il tipo ed il numero delle schede elettorali.
- 2) Quindi determina il numero dei votanti, comunicando immediatamente l'esito al Sindaco per il tramite dell'ufficio elettorale comunale e consegna contestualmente il plico contenente le liste elettorali utilizzate per la registrazione dei votanti e il plico contenente le schede non utilizzate comprese le schede autenticate ma non utilizzate e le schede ritirate per invalidità o deterioramento e le matite copiative.

Art. 33. Lo scrutinio

- 1) Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, ha inizio lo scrutinio, in presenza di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione ed eventualmente dei rappresentanti ammessi, e si esegue singolarmente per ogni referendum popolare indetto seguendo l'ordine stabilito nel provvedimento di indizione.
- 2) Successivamente il presidente apre l'urna contenente le schede elettorali inserite dagli elettori successivamente all'espressione del voto e predispone in ragione delle risultanze i seguenti gruppi di schede elettorali:
 - a) schede portanti il contrassegno sul "Sì"
 - b) schede portanti il contrassegno sul "No"
 - c) schede recanti voti nulli;
 - d) schede bianche.
- 3) Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento ovvero recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta ovvero in modo comunque da identificabile l'elettore.
- 4) Nei casi dubbi il presidente decide sulla validità o meno della scheda elettorale, dopo aver sentito gli scrutatori.
- 5) Dopo la chiusura delle operazioni previste nei commi precedenti si accerta, per ciascuno dei quattro gruppi di schede singolarmente, il numero delle schede elettorali chiudendoli successivamente nelle apposite buste.
- 6) All'esterno di ciascuna delle quattro buste vengono annotati il quesito referendario, il tipo ed il numero delle schede elettorali in esse contenute.

Art. 34. Verbale relativo alle operazioni

- 1) Il segretario redige, il verbale sullo svolgimento delle operazioni annotando anche eventuali eventi di natura straordinaria.
- 2) Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti l'ufficio elettorale di sezione.
- 3) Ultimate tutte le operazioni il verbale unitamente agli altri documenti ed al materiale viene immediatamente consegnato all'ufficio elettorale comunale.

Art. 35. Esito del referendum popolare

- 1) L'esito del referendum si determina da quanto indicato nel verbale delle operazioni di seggio. Successivamente alla ricezione dei verbali, dei documenti e del materiale da parte di tutti gli uffici elettorali di sezione il sindaco riscontra, singolarmente per ciascun referendum popolare indetto, il risultato del referendum popolare, constatandone la validità ed il risultato.

Art. 36. Validità del referendum quorum dei votati e quorum dei voti positivi

- 1) Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
- 2) Gli elettori iscritti residenti all'estero (A.I.R.E.) non sono computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validità del referendum.

Art. 37. Proclamazione dell'esito del referendum popolare ed operazioni conclusive

- 1) Il sindaco singolarmente per ciascun referendum popolare ne proclama l'esito mediante affissione all'albo pretorio del comune e, se del caso, mediante pubblicazione nel bollettino comunale e sul sito internet del comune.
- 2) I verbali, le buste con le schede elettorali e le liste elettorali sezionali e quelle eventualmente aggiunte contenenti la registrazione degli elettori che hanno espresso il proprio voto vengono chiusi in un idoneo plico e conservati nell'archivio comunale.

Art. 38. Provvedimenti a seguito del referendum

- 1) Il sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo entro 45 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 2) La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.
- 3) Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

CAPO VI EFFETTI GIURIDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39. Effetti giuridici del referendum popolare

- 1) Gli effetti giuridici derivanti dall'esito del referendum nei confronti dell'amministrazione comunale sono disciplinati dalle relative norme di legge e dello statuto.

Art. 40. Disposizioni transitorie

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al procedimento referendario promosso dal Comitato promotore per i referendum di Calceranica al Lago con richiesta presentata in data 1° luglio 2026, prot. n. 2973 e n. 2974, per quanto compatibili con gli atti e gli adempimenti già validamente compiuti.

- 2) Restano salvi gli effetti degli atti e degli adempimenti già compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41. Norme di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le norme sul referendum abrogativo.

Art. 42. Entrata in vigore

- 2) Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione del Consiglio comunale.